Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 settembre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale di **M. BUSINESS SRL**, al fine della sottoscrizione di accordo di Cigs biennale per cessazione parziale di attività.

Sono presenti:
- per la SOCIETÀ, Davide Neirotti in forza di delega agli atti del Ministero;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Sabina Bigazzi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Antonio Vargiu.

PREMESSO CHE

- la Società - inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio" e avente un organico complessivo di 3538 unità lavorative -, con nota trasmessa in data 06.08.13 (prot. 17886 del 20.08.13), successivamente integrata, come richiesto dallo scrivente Ufficio, con comunicazione del 06.09.13 (prot. n. 18905 del 10.09.13), ha presentato istanza per la sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe con riguardo ai punti vendita di Badia Polesine (RO), Mogliano Veneto (TV) e Valli di Chioggia (VE);
- questo Ministero ha, pertanto, convocato con nota del 13.09.13 (prot. 19345) le Parti interessate alla riunione odierna;
- negli incontri tenutisi in sede sindacale e regionale, le Parti si sono confrontate in ordine alla situazione aziendale, che ha registrato nel 2012 un ulteriore calo di fatturato e vendite, con un trend negativo prospettico anche per l'annualità in corso. Tale situazione ha investito in particolare i punti vendita interessati dalla presente procedura, in ordine ai quali, stante l'impossibilità di ripresa nel breve-medio periodo, la Società si trova nella necessità di procedere alla cessazione di attività, nell'ambito di un più generale piano di risanamento, avviato dall'intero Gruppo Mercatone Uno. In esito alla riunione, le Parti convengono di ricorrere al trattamento di CIGS per cessazione parziale di attività, in un arco di tempo di 24 mesi, per i punti vendita di cui alla citata istanza, dei quali l'Azienda dichiara la piena autonomia funzionale e gestionale.

CONSIDERATO

l'art. 1, comma 405, della L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha prorogato per il 2013 gli interventi previsti dall'**art.1, co.1** del **D.L. 5.10.2004 n. 249**, convertito con modificazioni dalla **L. 3.12.2004 n. 291** e ss.mm.ii., ai sensi del quale è previsto, nel caso di cessazione di attività, che il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere prorogato sulla base di specifici accordi in sede governativa per un periodo sino a dodici mesi nel caso di programmi biennali finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

a) La Società presenterà, alla Div. IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - di concessione del trattamento di **CIGS per cessazione parziale di attività** con riguardo ai punti vendita di Badia Polesine (RO) (n. 24 lavoratori), Mogliano Veneto (TV) (n. 20 lavoratori) e Valli di Chioggia (VE) (21 lavoratori);
b) Il trattamento di integrazione salariale sarà richiesto per la durata di **24 mesi**, a decorrere dal 01.09.2013 per un numero massimo di **65 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale in forza ai citati punti vendita.
c) Per i lavoratori, nel numero massimo suindicato, sarà richiesto il trattamento **Cigs sino ad un massimo delle zero ore, senza rotazione**, a fronte della progressiva totale chiusura dei relativi punti vendita e dell'espletamento delle operazioni residue funzionali alle cessazioni di attività.
d) I lavoratori collocati in Cigs, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive dell'Azienda nell'ambito dei punti vendita della rete commerciale, potranno essere richiamati dalla Cassa con congruo preavviso.
e) La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
f) Con riguardo al **Piano di gestione degli esuberi**, da attuarsi nel corso dei 24 mesi di CIGS, compatibilmente con le esigenze organizzative tecniche e produttive, la Società offrirà ai lavoratori posti in Cigs la possibilità di ricollocazione presso altri punti vendita della propria rete commerciale, previa attivazione, ove necessario, di percorsi di riqualificazione professionale. Le Parti concordano, altresì, che la Società potrà avviare procedura di licenziamento collettivo con il criterio esclusivo della non opposizione, quale ulteriore strumento non traumatico di gestione degli esuberi di cui al presente accordo.

Le Parti concordano che le misure di cui al suindicato Piano siano idonee a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS (dal 01.09.13 al 31.08.14), la gestione positiva di almeno il 30% del personale dichiarato in esubero (pari a 20 lavoratori). Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento di CIGS. La Società prevede, inoltre, che gli strumenti sopra individuati potranno consentire, nel corso degli ulteriori 12 mesi di CIGS (dal 01.09.14 al 31.08.15), la gestione dei lavoratori ancora in esubero.

Le Parti prendono atto, altresì, che la concessione della seconda annualità di Cigs è subordinata alla proroga anche per l'annualità 2014 di quanto disposto dall'art.19, comma 15, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. 28.01.2009 n.2.

Le Parti convengono di incontrarsi in sede territoriale al fine di verificare l'attuazione del Piano di gestione degli esuberi.

Per quanto non previsto ed in quanto non incompatibile con il presente verbale, le Parti si rinviano all'accordo sottoscritto in sede di esame congiunto presso la Regione Veneto in data 05.09.13.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER M. BUSINESS SRL